

— qualora la Corte dovesse annullare il regolamento controverso, il Parlamento propone comunque che la Corte eserciti il proprio potere discrezionale per mantenere gli effetti del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 264, n. 2, TFUE, fino a quando il regolamento stesso non sia sostituito.

⁽¹⁾ GU L 346, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 139, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgio) il 15 marzo 2010 — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Halley e 3. Marie Joëlle Armel Halley/Belgische Staat

(Causa C-132/10)

(2010/C 134/41)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven

Parti

Ricorrenti: Olivier Paul Louis Halley
Julie Jacqueline Marthe Marie Halley
Marie Joëlle Armel Halley

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se l'art. 137, n. 1, secondo comma, del Wetboek Successierechten — (Codice sui diritti di successione), in combinato disposto con l'art. 111 dello stesso Codice, sia compatibile con gli artt. 26, 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, posto che il termine di prescrizione per i diritti di successione dovuti per le azioni nominative è di due anni, se la sede della direzione effettiva della società si trova in Belgio, mentre lo stesso termine è di dieci anni se la sede della direzione effettiva della società non si trova in Belgio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Torino (Italia) il 15 marzo 2010 — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso

(Causa C-135/10)

(2010/C 134/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Torino

Parti nella causa principale

Ricorrente: SCF Consorzio Fonografici

Convenuto: Marco Del Corso

Questioni pregiudiziali

- 1) se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del 26 ottobre 1961, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario;
- 2) se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì, immediatamente precettive nei rapporti privati;
- 3) se le rispettive nozioni di «comunicazione al pubblico» contenute nei citati testi di diritto convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui alle Direttive 100/92/CE ⁽¹⁾ e 2001/29/CE ⁽²⁾, e in caso negativo quale fonte debba prevalere;
- 4) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca «comunicazione al pubblico», ovvero «messa a disposizione del pubblico» ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE;
- 5) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

⁽¹⁾ GU L 346, p. 61

⁽²⁾ GU L 167, p. 10